

4624

cl

1

4 novembre 2015

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Gentile Signora  
Eveline Widmer-Schlumpf  
Direttrice del Dipartimento federale  
delle finanze  
Bundesgasse 3  
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:  
vernehmlassungen@sif.admin.ch*

### **Procedura di consultazione concernente la Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF)**

Gentile signora Consigliera federale,

facciamo riferimento alla consultazione indicata a margine e, ringraziandola per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, con la presente le rendiamo note le nostre osservazioni.

La LAAF è entrata in vigore il 1° febbraio 2013 ed è già stata modificata il 1° agosto 2014, dopo una procedura di consultazione abbreviata. In questa procedura il Consiglio federale proponeva una modifica dell'art. 7 lett. c del seguente tenore: "non si entra nel merito della domanda se: c. viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni per la cui acquisizione mediante un reato secondo il diritto svizzero lo Stato richiedente si è attivamente adoperato". Ci eravamo fermamente opposti a questo emendamento, le motivazioni che ci avevano spinto a questa posizione sono ancora da noi condivise ed alle stesse rimandiamo<sup>1</sup>. Ora l'emendamento posto in consultazione riprende in sostanza quanto già proposto in precedenza, segnatamente che la Svizzera entra nel merito di una domanda di uno Stato richiedente che si fonda su informazioni originariamente ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero ma di cui è entrato in possesso nel quadro di una

<sup>1</sup> Presa di posizione del Consiglio di Stato dell'11 settembre 2013 nr. 4623 ad art. 7 lett. c


procedura di assistenza amministrativa e senza comportarsi attivamente<sup>2</sup>. Il Consiglio federale ritiene che la modifica è oggi necessaria per tener conto delle esigenze internazionali. Abbiamo esaminato i pro ed i contro delle conseguenze dell'emendamento e ci allineiamo a quanto già espresso dalla Conferenza svizzera delle imposte che accetta il progetto posto in consultazione e che puntualizza che i dati acquisiti all'estero in contrasto con normative estere devono poter essere utilizzati nell'ambito di procedimenti penali fiscali svizzeri. Per contro non si deve entrare nel merito di una domanda se lo Stato richiedente si basa su tali informazioni ma non le ha ottenute nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa e le ha ottenute con un comportamento attivo. Questa posizione è in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale<sup>3</sup>.

A titolo abbondanziale ci permettiamo osservare che la LAAF continua ad essere oggetto di modifiche e questo crea una situazione di incertezza giuridica. Abbiamo più volte ribadito, in precedenti prese di posizione, che se ogni qualvolta si ha sentore di una pressione internazionale come conseguenza viene modificato il diritto interno si produce un'insicurezza nei confronti sia dei contribuenti residenti in Svizzera sia degli operatori finanziari.

Vogliate gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO:

Il Presidente:

  
N. Gobbi

Il Cancelliere:

  
G. Gianella

Copia per conoscenza a:

Divisione delle contribuzioni, Residenza

Deputazione ticinese alle Camere federali ([joerg.debernardi@ti.ch](mailto:joerg.debernardi@ti.ch);  
[nicolo.parente@ti.ch](mailto:nicolo.parente@ti.ch); [renata.gottardi@ti.ch](mailto:renata.gottardi@ti.ch); [sara.guerra@ti.ch](mailto:sara.guerra@ti.ch))

Pubblicazione in internet

<sup>2</sup> Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (dati rubati) del 2 settembre 2015, pag. 2.

<sup>3</sup> Sentenza TF 2C\_514/2007 del 2 ottobre 2007.